



L'ADEMPIMENTO TITOLARE EFFETTIVO

Saluti

Angela LABATTAGLIA
Mario MICHELINO

Vice Presidente ODCEC Napoli
Presidente A.N.Do.C.

Webinar

Interventi

Alessandro LAZZARINI

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

I destinatari della norma: identificazione del titolare effettivo nelle società

Marco LEONETTI

Project Manager Namirial S.p.A.

La comunicazione del Titolare Effettivo al registro imprese, simulazione adempimento

Filomena SCARPATO

Segretario A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Gli enti non profit e il Titolare Effettivo: le fondazioni

Conclusioni

Renato POLISE

Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

PER REGISTRARSI



A.N.Do.C. Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
Via Groenlandia, 130 00198 Roma - c.f. 97091860151
www.andoc.info - email: info@andoc.info pec: andoc@pec.it

La partecipazione al corso attribuirà fino a n. 3 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista. Si comunica che le rilevazioni delle presenze saranno effettuate direttamente dalla piattaforma. Per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione contattare l'indirizzo email info@andoc.info - cell. 335. 5457743. La piattaforma utilizzata sarà quella di Zoom e l'accesso consentito a partire dalle ore 9,20.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, l'evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

SCHEDA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____),
il ___/___/_____, c.f. _____ residente in _____,
via _____, n. _____, con studio in _____, via
_____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell.
_____/_____, e-mail _____

chiede:

☐ di essere iscritto come socio all'*Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI* con sede in Via Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636;

dichiara

☐ di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l'Accademia aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con sede in Roma;

☐ di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Napoli al n. _____;

☐ di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di "Dottore Commercialista" e delle prerogative professionali ad esso associate.

Allega copia di un documento d'identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell'Associazione Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli Iban **IT74S071100340000000007575** per euro 50,00 (Cinquanta/00) quale quota d'iscrizione 2024 (annuale) o, in alternativa, per € 100,00 (Cento/00) quale quota per il triennio 2024/2026.

Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Napoli, _____

In Fede

L'ADEMPIMENTO TITOLARE EFFETTIVO

Martedì 21 novembre 2023

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Dott. Alessandro Lazzarini
Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

RACCOMANDAZIONI GAFI: TITOLARE EFFETTIVO

Definizione: Coloro che in ultima istanza (per i controlli esercitati attraverso catene di proprietà o di controllo),

1. **traggono vantaggio dal capitale o dagli Asset di una persona giuridica,**
2. **esercitano un effettivo controllo**, intendendosi per tale il **potere di prendere decisioni rilevanti e di imporre l'attuazione sulla persona giuridica medesima , sia occupando, sia non occupando cariche all'interno della stessa**

Scopo: ...**impedire l'utilizzo abusivo di entità giuridiche da parte di persone fisiche** , per operare in realtà attraverso prestanome

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE (ART. 18 DEL DLGS. 231/2007)

Identificazione del **titolare effettivo** e verifica della sua identità da parte del cliente (non è richiesto il documento del TE).

Persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza:

- **il rapporto continuativo è instaurato;**
- **la prestazione professionale è resa;**
- **l'operazione eseguita.**

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 2)

PROPRIETÀ DIRETTA E INDIRETTA

Il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo controllo.

Se il cliente è una **società di capitali** si fa riferimento:

- titolarità di una **partecipazione superiore al 25%** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- titolarità di una **percentuale di partecipazioni superiore al 25%** del capitale del cliente, **posseduto per il tramite di società controllate**, società fiduciarie o per interposta persona.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 3)

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche **cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo** in forza:

- del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza** dominante in assemblea ordinaria;
- dell'**esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 5)

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi.

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di **amministrazione** o **direzione** della società.

Degli amministratori si riterranno TE solo quelli che **hanno la rappresentanza o deleghe gestorie**;

I **direttori generali** potranno essere individuati titolari effettivi solo in assenza di amministratori con deleghe gestorie. Di **ampie deleghe gestorie potrebbe essere investito il D.G. (raro)**.

GLI STEP PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

1. La o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo**.

2. La **persona fisica** o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile il controllo del medesimo** in forza:

- *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
- *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
- *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

3. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di **poteri di amministrazione direzione della società**.

LE REGOLE IN TEMA DI TITOLARITÀ EFFETTIVA PER LE SOCIETÀ

Obblighi degli amministratori (art. 22, c.3 d.lgs 231/07)	Gli amministratori delle società iscritte al R.I devono acquisire informazioni adeguate ed aggiornate sulla titolarità effettiva della società richiedendole ai titolari stessi ed anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci e dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente
Adeguate verifica (art. 22, c. 1)	La società cliente è tenuta a fornire per iscritto ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica (banche professionisti, ecc) le informazioni adeguate ed aggiornate in merito alla loro titolarità effettiva
Conservazione (art. 22, c. 2)	Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private sono tenute a conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate , accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva della società
Comunicazioni al Registro dei T.E. (art. 21, c. 5)	I dati relativi alla propria titolarità effettiva dovranno essere comunicati dagli amministratori delle società all'istituendo registro telematico dei titolari effettivi che verrà istituito presso il Registro delle imprese.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITA' EFFETTIVA

CATEGORIE AZIONARIE (CASO ASSONIME 1/2023)

- Nei casi di: **azioni a voto plurimo, a voto limitato o senza diritto di voto** il numero dei voti non è direttamente proporzionale alla quota di partecipazione al capitale di cui il socio è titolare. In questi casi secondo Assonime il titolare effettivo è da identificare in entrambe le seguenti situazioni:



Nei soci che superano il **25%** per cento del capitale in quanto titolare di un corrispondente **diritto agli utili**



Nei soci che pur non superando tale quota di partecipazione, **dispongono di diritti di voto nell'assemblea di nomina degli amministratori in misura superiore al 25% del totale dei diritti di voto.**

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Voto plurimo

Una spa ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. **Il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo** (triplo, ex art. 2351, co.4, c.c.) per le votazioni in tema di nomina amministratori ed organo di controllo, ed il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%), con voto ordinario.

In questo caso si ritiene **che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance** (i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci).

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria.

CONTROLLO CONGIUNTO (ASSONIME)

- L'art. 20 del d. lgs. n. 231/2007 afferma che il titolare effettivo può coincidere anche con **le persone fisiche** cui è attribuibile il controllo.



Si può parlare di controllo congiunto partecipativo quando vi siano dei **patti tra soci aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto** in base ai quali **la volontà di ogni soggetto, che si intenda controllante congiunto, è necessaria per assumere le decisioni dei paciscenti** (si pensi al sindacato di voto all'unanimità o alle joint venture) .

Per aversi situazioni di controllo congiunto vi devono **essere accordi tra i soggetti volti ad attribuire l'influenza dominante in forma congiunta.**

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Patto di sindacato

Si suppone che in una srl con 30 soci, **nessun socio abbia sottoscritto il 25% + 1 delle partecipazioni.**

È il caso, ad esempio, del socio "A" al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%.

Si ipotizzi **un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad "A".** In questo caso **il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto** con altri 4 soci, B 4%, C, 4%, D 3%, E 3% che nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

Esso risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

PMI: Quote con diritti diversi

Una srl Pmi ha 5 soci persone fisiche che si sono suddivise come segue il capitale sociale:

- il 30% di quote senza diritto di voto acquisite da un socio (A).
- un socio che detiene il 20% di quote con voto ordinario ma prive di diritto di opzione in caso di aumento di capitale (B),
- il 30% delle quote con voto ordinario (C),
- un socio al 10% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria limitate a fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione (D)
- ed un socio con il 10% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie (E).

In questo caso **saranno titolari effettivi della società il socio A ed il socio C per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale ed il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori** (art. 2, co.1 D.Lgs. 231/07).

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Società con 4 o 5 soci con meno del 25% + 1

Supponiamo che **una srl sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili**. Si tratta di ipotesi in cui **nessun socio abbia oltre il 25% delle azioni** (o quote), o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questi casi **titolari effettivi, della società ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 231/2007 risulteranno i soggetti membri del cda dotati di legale rappresentanza** (e/o deleghe gestorie).

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Cooperativa

In una **cooperativa con 100 soci** in cui **ciascuno detiene di fatto l'1%** del capitale senza che nessuno possenga una percentuale dello stesso superiore al 25% + 1.

Nella società è stato **nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente** ed, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

In questi casi **tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza, sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.**

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Comunione di quote societarie

Qualora una quota societaria caduta in comunione, risulti significativa ai fini della individuazione della titolarità effettiva della società, **risulteranno titolari effettivi il (o i) soggetto (i) i comunisti in grado di esercitare il controllo sulla comunione.**

In tal caso trova , infatti, applicazione l'art. 1105 c.c., co. 2, ai sensi del quale “Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente”.

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI

Teoria 1
(del controllo delle
controllanti)

Teoria 2
(del demoltiplicatore
o moltiplicatore)

Teoria avallata dal
CNDCEC (linee guida) e
Assonime (Caso n.
1/2023)



Teoria 3
(Detentore di oltre il
25% a qualsiasi livello
della catena
partecipativa)
Tesi ad oggi avallata
dal CNDCEC e Banca
d'Italia
3.4.2013

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI – TEORIA DEL CONTROLLO (1/2)

Teoria 1
(del controllo)



Considera la quota del 25%+1 sul capitale della società cliente ed individua il **proprietario indiretto nella catena partecipativa attraverso il controllo**




In base a questo orientamento, **si parte dall'individuazione di tutti i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25%** nel capitale sociale della società cliente per poi risalire la catena partecipativa ai fini **dell'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche controllanti.**

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI – TEORIA DEL CONTROLLO (2/2)

Es. Se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il 70%, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si dovrà procedere all'identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che abbiano il controllo della società Beta e Gamma. Sulla base del criterio del controllo, nel caso in cui la società Beta fosse partecipata da tre persone fisiche con una partecipazione rispettivamente pari al 53%, 26% e 21%, indicheremo come titolare effettivo la persona fisica che detiene il 53% delle partecipazioni della società Beta. qualora Gamma fosse partecipata per quote pari al 70% e al 30%, indicheremo come titolare effettivo anche la persona fisica che detiene il 70% della società Gamma.

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI – TEORIA DEL CONTROLLO (1)



es. 1

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI: TEORIA DEL DEMOLTIPLICATORE (O MOLTIPLICATORE) (2) (1/2)

Teoria 2
(del demoltiplicatore)



Considera la quota del 25%+1 sul capitale della società cliente ed individua il **proprietario indiretto nella catena partecipativa attraverso il controllo**




La quota di partecipazione **indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute** lungo la catena partecipativa.

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI:TEORIA DEL DEMOLTIPLICATORE (O MOLTIPLICATORE) (2) (2/2)

Es. se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società gamma per il 70% e la società Beta è partecipata da 3 persone fisiche che abbiano rispettivamente il 53%, 26% e il 21%, la titolare del 21% avrebbe una proprietà indiretta pari al 6,3% ($21\% \times 30\%$), la titolare del 26% avrebbe una proprietà indiretta pari al 7,8% ($26\% \times 30\%$) ed infine la titolare del 53% avrebbe una proprietà indiretta pari al 15,9% ($53\% \times 30\%$). Pertanto, sulla base del criterio del moltiplicatore nessuna delle persone fisiche che partecipano la società Beta hanno più del 25%.

Se invece una società Alfa fosse partecipata al 70% da Gamma e Gamma al 60% dalla persona fisica Tizio questi avrebbe una proprietà indiretta pari ($70\% \times 60\%$) pari al 42% risultando TE

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI : TEORIA DEL DEMOLTIPLICATORE (2)



es. 2

TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI : TEORIA DEL DETENTORE DEL 25% A QUALSIASI LIVELLO DELLA CATENA DI PROPRIETÀ (3)

Teoria 3

(Detentore di oltre il 25%
a qualsiasi livello della
catena di controllo)

Tesi ad oggi avallata dal
CNDCEC e Assonime



- Il metodo valorizza la posizione delle persone fisiche che **a qualsiasi livello della catena partecipativa detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale** della società partecipata




In pratica secondo tale teoria Il titolare effettivo è identificato in chi **detiene oltre il 25% per "ogni livello di proprietà"**

Sia una società alfa partecipata da Beta al 30% a sua volta partecipata dalle persone fisiche P1 al 53% da P2 al 26% e P3 al 21% ; Alfa è altresì controllata da Gamma i cui soci persone fisiche sono P4 al 70° P5 al 30%.

Per questa teoria sarebbero titolari effettivi P1 P2 P4 e P5.

TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI : TEORIA DEL DETENTORE DEL 25% A QUALSIASI LIVELLO DELLA CATENA DI PROPRIETÀ (3)




es. 3

Sulla base dell'esempio sopra riportato sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30%.

Sembra prudente attestarsi su un'interpretazione per cui **la soglia del 25% rileva a ogni livello della catena partecipativa** (tesi Assonime)

I METODI DI CALCOLO DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA – LE DIFFERENZE



1° metodo teoria del controllo = fra coloro che detengono oltre il 25% della controllata coloro che controllano la controllante : Titolari effettivi **Sig. Ezio, e Giove**

2° = Teoria del Demoltiplicatore = Proprietà di primo livello oltre 25% per risalire alla catena partecipativa. Titolari effettivi coloro che detengono attraverso il demoltiplicatore oltre il 25% : solo **sig . Giove.**

3° = Teoria del titolare effettivo oltre il 25% a qualsiasi livello della catena partecipativa := percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà: **Sig. Mario. Ezio, Giove e Teo**
(POSIZIONE ASSONIME E CNDCEC)

L'ADEMPIMENTO TITOLARE EFFETTIVO. GLI ENTI NON PROFIT ED IL TITOLARE EFFETTIVO: LE FONDAZIONI

WEBINAR, 21 NOVEMBRE 2023

Filomena Scarpato, Dottore commercialista in Napoli
Segretario A.n.do.c. Accademia di Napoli

Il decreto legislativo 231/2007, così poi come modificato dal d.lgs 90/2017, ha permesso la formazione di una struttura normativa efficiente ed efficace ai fini del contrasto e della prevenzione del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, dalla quale non sono esentate le associazioni.

Il d.lgs 231/2007 conosciuto anche come "“normativa antiriciclaggio”" identifica tutta una serie di procedure atte al riconoscimento e alla valutazione del rischio, all'adeguata verifica della clientela e all'identificazione del titolare effettivo.

L'ultima procedura tra quelle citate è quella che ha più creato pensieri tra i soggetti deputati come responsabili ai fini dei controlli previsti dalla normativa.

In quanto la normativa avrebbe dovuto prevedere la costituzione di un registro nazionale e consultabile pubblicamente, in forza del principio di trasparenza informativa, costituito sul portale della Camera di Commercio territorialmente competente all'ente oggetto di verifica.

La costituzione del registro dei titolari effettivi non è stata ancora ultimata a causa però della mancanza dei decreti attuativi e con esso quindi siamo ancora di fronte ad un continuo slittamento della data di scadenza prevista per la comunicazione a carico dei singoli professionisti responsabili del controllo sugli enti ai sensi del d.lgs 231/2007.

Titolare effettivo: definizione dell'obbligo nella normativa

- La riforma del terzo settore ha sempre più intensificato gli adempimenti a carico delle associazioni al fine di poter ottemperare alle nuove previsioni normative, tra questi dobbiamo però considerare anche quanto richiesto dalla normativa d.lgs 231/2007, la normativa appunto antiriciclaggio.
- I professionisti che svolgono attività di consulenza, tenuta di contabilità od azioni di altra natura che li mettano in condizione di dover visionare dati sensibili e a contenuto patrimoniale dovranno effettuare le operazioni richieste dal d.lgs 231/2007 di cui agli artt. 17-24, di adeguata verifica della clientela oltre a quanto previsto per la valutazione del rischio e le eventuali ulteriori misure richieste per la rafforzata valutazione della clientela stessa.

L'art. 18 al comma 1 lettera b), enuncia tra gli obblighi di adeguata verifica, l'identificazione del titolare effettivo, che come abbiamo già annunciato rappresenta una delle procedure più delicate, sulla quale il legislatore ha spesso posto la sua attenzione, prevedendo la costituzione di uno specifico registro ove raggruppare tutte queste figure.

*“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
(...) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente”.*

Titolare effettivo: come identificarlo nelle associazioni

- Per titolare effettivo si intende “la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari”.
- Questa è la definizione che viene fornita dalla normativa antiriciclaggio del “titolare effettivo”, vale la pena però chiedersi chi è all’interno di un’associazione il reale titolare effettivo.

L'identificazione del titolare effettivo segue iter diversi a seconda che l'ente considerato sia una società, un ente con personalità giuridica di natura non societaria od altra tipologia non altrimenti classificata.

Sostanzialmente nel caso delle associazioni dobbiamo distinguere due casistiche, se si tratti di associazioni riconosciute o non riconosciute.

Per quanto riguarda le **associazioni non riconosciute** dovremo individuare a cui è attribuibile il controllo dell'ente, in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Volendo escludere nel caso dell'ente associativo sia l'ipotesi di proprietà diretta o indiretta dell'ente, sia di controllo dei voti, si farà riferimento al principio di influenza dominante esercitata in funzione della nomina di presidente dell'associazione e quindi in misura praticamente contestuale di legale rappresentante dell'ente non commerciale.

Per cui se si parla di **associazioni non riconosciute** il titolare effettivo coinciderà con il presidente dell'associazione.

Nel caso invece di associazioni riconosciute, dotate quindi di personalità giuridica, come nel caso delle fondazioni, dovranno essere valutate le seguenti variabili:

- i fondatori, se in vita;
- i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei citati criteri non consenta l'univoca individuazione di uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

L'individuazione però di tali figure e dei ruoli da essi ricoperti compete agli amministratori i quali potranno acquisire le informazioni sulla base delle scritture contabili e dei bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a disposizione.

Comunicazione titolari effettivi: adempimenti per le associazioni

La costituzione del registro dei titolari effettivi porterà i soggetti obbligati a dover effettuare la comunicazione richiesta come dal d.lgs 231/2007 all'art. 18.

Non tutte le associazioni saranno obbligate ad effettuare tale comunicazione, ma per alcune sarà invece soggetto a sanzioni l'eventuale inadempimento.

La comunicazione del titolare effettivo è infatti richiesta per:

- le imprese dotate di personalità giuridica;
- le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al Decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n° 361.

Nella seconda casistica rientrano quindi anche le associazioni riconosciute, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica.

Nel caso di TRUST e istituti giuridici affini Il titolare effettivo coincide con l'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22 comma 5).

Termini

Il termine ultimo per effettuare la prima comunicazione al Registro delle Imprese è fissato per l'11 dicembre 2023 .

Le successive comunicazioni si dovranno effettuare entro 30 giorni dall'iscrizione:

- nel registro delle imprese per le imprese dotate di personalità giuridica;
- nel registro delle persone giuridiche (RPG), presso gli UTG delle prefetture o le Regioni/Province autonome per le persone giuridiche private;
- dalla data di costituzione, per quanto riguarda i trust ed istituti giuridici affini.

I dati e le informazioni sul titolare effettivo comunicati alle sezioni del registro delle imprese devono essere:

- *modificati*, entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione;
- *confermati*, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione, o dall'ultima comunicazione della loro variazione, o dall'ultima conferma.

Le imprese con personalità giuridica possono confermare i dati e le informazioni anche contestualmente al deposito annuale del bilancio d'esercizio.

Le persone giuridiche private invece devono effettuare una specifica comunicazione annuale posto che, secondo il d.p.r. 361/2000, non è previsto il deposito obbligatorio del bilancio.

GRAZIE

Napoli, 21.11.2023



Servizi e soluzioni digitali
per Professionisti



Servizi e soluzioni Digital Trust

Firma Digitale

ATTIVAZIONE DI CNS E FIRMA DIGITALE SU SMART CARD E TOKEN USB

Il servizio permette l'attivazione immediata, presso lo Studio, di dispositivi Smart Card e TOKEN USB con CNS-Carta Nazionale dei Servizi e Firma Digitale.

Fornisci immediatamente al titolare effettivo, all'imprenditore, all'artigiano e al cittadino gli strumenti telematici indispensabili all'interazione con i portali telematici della Pubblica Amministrazione e all'esercizio delle funzioni di Firma Digitale, senza dover soggiacere alle lungaggini procedurali del rilascio tramite i canali tradizionali.

Identità SPID

RILASCIO IMMEDIATO DI IDENTITÀ SPID

La soluzione consente di rilasciare identità SPID per i clienti al momento e in Studio, attraverso una piattaforma dedicata e un'app di riconoscimento.

PEC | Posta Elettronica Certificata

ATTIVAZIONE IN TEMPO REALE DI CASELLE PEC

La nostra piattaforma consente di attivare in tempo reale le caselle PEC per i clienti di Studio e di gestire in completa autonomia scadenze, upgrade e rinnovi.

CONTATTI COMMERCIALI

Marco Leonetti

T: 348 0184616 - E: m.leonetti@namirial.com

Manuel Tola

T: 345 2330782 - E: m.tola@namirial.com